

L'Amministratore Delegato



Mantova, **11 DIC. 2023**

Prot. n. **2146**

Spett.

Comune di Porto Mantovano

Sede Comunale

c.a. Egr. i Sig. i

Massimo Salvarani

Pier Claudio Ghizzi

Rosanna Moffa

Oggetto: Contratto di concessione del servizio di igiene urbana - richiesta di valutazione di revisione

Visto il contratto in essere relativo alla gestione dei rifiuti urbani in scadenza al 31 dicembre 2024 e la necessità di provvedere alla gestione delle nuove vasche di raccolta delle acque di seconda pioggia a servizio del centro di raccolta comunale, alla luce dei confronti avvenuti tra le parti, si chiede di valutare la revisione del contratto citato con la conseguente estensione fino al 31 dicembre 2026 per le ragioni di seguito evidenziate.

Modifiche normative sopravvenute in materia di regolazione tariffaria.

La presente istanza viene sottoposta in ragione delle recenti delibere emanate da Arera rispetto alla gestione complessiva del servizio con scadenza a fine 2024.

Si ricorda infatti che con la Legge 205/2017 art.1 comma 527, 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020', è stata assegnata all'Autorità la funzione di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti urbani "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95" ('Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità'. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità'). In particolare, l'art. 1, co. 527, lettere f) ed h), della L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità le seguenti funzioni:

"f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali ...;

h) approvazione delle tariffe definite ... dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento".

A seguito delle norme appena citate, l'Autorità ha emanato il 31 ottobre 2019 la delibera 443/2019 e relativo allegato (MTR) che ha introdotto per la prima volta la nuova metodologia per la definizione dei piani economico - finanziari (pef) superando le precedenti regole di redazione degli stessi. Il nuovo metodo ha inoltre consolidato il principio secondo cui la gestione deve avvenire nel puntuale rispetto dell'equilibrio economico - finanziario. Al fine di ottemperare al suddetto principio, Mantova Ambiente, nel 2021, ha presentato istanza di riequilibrio della gestione, che è stata gestita attraverso l'Accordo stipulato in data 26 maggio 2022.

In data 3 agosto 2021 Arera ha introdotto il nuovo metodo (MTR2) che prevede la definizione di un piano economico - finanziario pluriennale (2022 - 2025). Come previsto dal Metodo, la base di calcolo di tale pef è stato il bilancio consolidato del 2020; contestualmente, Arera aveva già previsto di revisionare il pef quadriennale per gli anni 2024 e 2025 (revisione infra periodo): la revisione citata è stata formalizzata con



Mantova Ambiente s.r.l.
Soggetta a direzione
e coordinamento di
Tea s.p.a. SB

via Talierno, 3
46100 Mantova
T 0376 412.1
mantovaambiente@pec.teaspa.it
mantovaambiente.it

C.S. € 227.270,00 i.v.
C.F. P.I. R.I. 02169280209
REA CCIAA MN 230075



l'emanazione delle Delibere n. 389 del 3 agosto 2023, n. 487 del 24 ottobre 2023, n. 499 del 31 ottobre 2023 e della Determina n. 1 del 6 novembre 2023.

La revisione prevede una serie di incrementi che agiscono sia sulla base di calcolo dell'anno 2021 per il piano finanziario dell'anno 2023 (+ 4,5 %), che sulle annualità 2023 e 2024 per effetto degli aumenti inflazionistici, che, sul piano finanziario dell'anno 2024, portano ad un + 13,7 %.

PARAMETRI MTR-2										
Anno	2021	2022	2023	2024	2025	rif. normativo				
Tasso di inflazione programmata - rpi _a	1,7%	1,7%	1,7%	2,7%	2,7%	comma 4.2 Del. 389/2023/R/rif				
Tasso inflazione	0,10%	0,20%	4,50%	8,80%	0,00%	comma 3.3 a) Del. 389/2023/R/rif				
Es. adeguamento inflazione base costi 2022										
<table><tr><td>100,00</td><td>104,50</td></tr><tr><td>104,50</td><td>113,70</td></tr></table> base 100 rivalutata al tasso d'inflazione del 4,5% base 104,50 rivalutata al tasso d'inflazione del 8,8%							100,00	104,50	104,50	113,70
100,00	104,50									
104,50	113,70									
Es. adeguamento inflazione base costi 2023										
<table><tr><td>100,00</td><td>108,80</td></tr><tr><td>108,80</td><td>108,80</td></tr></table> base 100 rivalutata al tasso d'inflazione del 8,8% base 108,8 invariata per effetto di un tasso d'inflazione presunto 0%							100,00	108,80	108,80	108,80
100,00	108,80									
108,80	108,80									

Per tutto quanto sopra, si ritiene che, al fine di contenere l'impatto economico nei confronti dell'utenza derivante dagli adeguamenti sopra previsti, l'ampliamento di un orizzonte temporale del pef di almeno due anni, e di conseguenza del contratto in essere, consentirebbe di mitigare l'effetto economico negativo che ne deriverebbe concentrandolo su un solo anno.

Se si percorresse tale soluzione, la Società sarebbe disponibile ad accettare l'applicazione da parte dell'Ente Territorialmente Competente, ovvero del Comune, per ciascun anno di vigenza del contratto, del solo tasso di inflazione programmata (rpi_a) come declinato secondo le regole MTR tempo per tempo vigenti (per il biennio 2024-2025 corrispondente al 2,7%), mantenendo in essere quanto già previsto nell'Accordo del 26 maggio 2022, garantendo, quindi, l'equilibrio economico e finanziario della gestione. A tal proposito, accogliendo la proposta di revisione contrattuale, anche l'Accordo del 26 maggio 2022, la cui scadenza è fissata con quella del contratto vigente, verrebbe a coincidere con quella definita nella revisione stessa. Tale adeguamento favorirebbe, a sua volta, il corretto bilanciamento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del servizio per tutta la durata del contratto, ammortizzando l'impatto che si realizzerebbe in un solo esercizio applicando le percentuali previste dalle delibere dell'Autorità (e sopra elencate).

Resta fermo quanto già previsto dal Contratto vigente (Rep. 7390/2011) e segnatamente:

- la restituzione dei costi sostenuti dal Comune e dallo stesso determinati e fatturati a Mantova Ambiente in qualità di soggetto autorizzato a recuperare tali costi attraverso la fatturazione all'utenza (Art.39);



- il riconoscimento al Comune del corrispettivo quantificato in euro 25.500,00 per ogni anno solare al netto dell'IVA all'aliquota di legge, ottenuto applicando l'incremento del 27,50 % sulla base di euro 20.000,00 come da offerta economica;
- un ribasso percentuale sul prezzo a base di gara pari al 1,619% da applicarsi come previsto dalla documentazione di gara (vedasi in particolare la risposta al Quesito n.4), che concorre all'abbattimento della tariffa a carico dell'utenza (rif. offerta economica).

In attesa di cortese riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Alessandro Beltrami

Visto
Chiara Mattezzoni
Rapporti e Contratti con i Comuni

Firmato digitalmente da:
BELTRAMI ALESSANDRO
Data: 11/12/2023 16:26:47



PROTOCOLLO GENERALE
N° 0026306 del 12/12/2023 07:51

Movimento: Arrivo

Tipo Documento:

Tramite: Posta certificata

Classificazione: 06.08

Documento precedente:

/

Oggetto: **CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RICHIESTA DI VALUTAZIONE REVISIONE**

Mittenti

Denominazione

Comune di Residenza

MANTOVA AMBIENTE STATISTICHE

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
SINDACO	12/12/2023		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	CONOSCENZA
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE	12/12/2023		SEGRETERIA AFFARI GENERALI - PROTOCOLLO - MESSI	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Allegato	TestodelMessaggio.html

